

SCHEMA TIPO 1.2**SCHEMA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 400149528		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città MOGLIANO VENETO	Via Via Marocchesa 14	CAP 31021	Prov. TV
Codice Fiscale - Partita Iva: C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		PEC generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente R. E . M. SRL			
Città PATRICA	Via CONTRADA FERRUCCIA 16	CAP 03010	Prov. FR
C.F./P.IVA 0000002240470605		PEC REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT	
Stazione appaltante (Beneficiario) ACEA AMBIENTE SRL			
Città ROMA	Via PIAZZALE OSTIENSE, 2	CAP 00154	Prov. RM
C.F./P.IVA 12070130153		PEC acea.ambiente@pec.aceaspa.it	
Descrizione servizio APPALTO 8800002783: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE-LOTTO 2 (P.A.ARIA/AB/0104/20) CIG 8317413257			
Luogo di esecuzione SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro) 274.996,48		Ribasso % asta 4,00	
Somma garantita 13.749,83		% del costo dell'opera 5,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SCHEMA TIPO 1.2**SCHEMA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 400149528		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) , - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
R. E . M. SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PATRICA	CONTRADA FERRUCCIA 16	03010	FR
C.F./P.IVA		PEC	
0000002240470605		REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT	
Stazione appaltante (Beneficiario)			
ACEA AMBIENTE SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZALE OSTIENSE, 2	00154	RM
C.F./P.IVA		PEC	
12070130153		acea.ambiente@pec.aceaspa.it	
Descrizione servizio			
APPALTO 8800002783: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE-LOTTO 2 (P.A.ARIA/AB/0104/20) CIG 8317413257			
Luogo di esecuzione			
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro)		Ribasso % asta	
274.996,48		4,00	
Somma garantita		% del costo dell'opera	
13.749,83		5,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **FROSINONE 178 00**Appendice alla polizza N. **400149528****PREMIO DI PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
660, 00	82, 50	742, 50

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

Imponibile	Imposte	Totale
220, 00	27, 50	247, 50

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	19/08/2020	al	19/08/2023
-----	-------------------	----	-------------------

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **R. E . M. SRL** con sede in **PATRICA** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo e' unico e indivisibile ed e' dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente e' tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente

SCHEMA TIPO 1.2**SCHEMA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 400149528		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
R. E . M. SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PATRICA	CONTRADA FERRUCCIA 16	03010	FR
C.F./P.IVA		PEC	
0000002240470605		REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT	
Stazione appaltante (Beneficiario)			
ACEA AMBIENTE SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZALE OSTIENSE, 2	00154	RM
C.F./P.IVA		PEC	
12070130153		acea.ambiente@pec.aceaspa.it	
Descrizione servizio			
APPALTO 8800002783: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE-LOTTO 2 (P.A.ARIA/AB/0104/20) CIG 8317413257			
Luogo di esecuzione			
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro)		Ribasso % asta	
274.996,48		4,00	
Somma garantita		% del costo dell'opera	
13.749,83		5,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **FROSINONE17800**Appendice alla polizza N. **400149528****PREMIO DI PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
660,00	82,50	742,50

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

Imponibile	Imposte	Totale
220,00	27,50	247,50

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	19/08/2020	al	19/08/2023
-----	-------------------	----	-------------------

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **R. E . M. SRL** con sede in **PATRICA** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente

SCHEMA TIPO 1.2**SCHEMA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 400149528		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) , - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
R. E . M. SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PATRICA	CONTRADA FERRUCCIA 16	03010	FR
C.F./P.IVA	PEC		
0000002240470605	REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT		
Stazione appaltante (Beneficiario)			
ACEA AMBIENTE SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZALE OSTIENSE, 2	00154	RM
C.F./P.IVA	PEC		
12070130153	acea.ambiente@pec.aceaspa.it		
Descrizione servizio			
APPALTO 8800002783: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE-LOTTO 2 (P.A.ARIA/AB/0104/20) CIG 8317413257			
Luogo di esecuzione			
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro)	Ribasso % asta		
274.996,48	4,00		
Somma garantita	% del costo dell'opera		
13.749,83	5,00		

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **FROSINONE17800**Appendice alla polizza N. **400149528****PREMIO DI PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
660,00	82,50	742,50

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

Imponibile	Imposte	Totale
220,00	27,50	247,50

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	19/08/2020	al	19/08/2023
-----	-------------------	----	-------------------

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **R. E . M. SRL** con sede in **PATRICA** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/08/2020**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente